



CITTA' DI CERNOBBIO

Provincia di Como

L'art. 37, c. 53 del D.L. 223/2006, operativo dal 18 Dicembre 2007, **ha eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.**

Esistono tuttavia ancora casi in cui si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI.

Fattispecie 1 - *Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta (in caso di variazioni alla situazione preesistente)*

- fabbricati inagibili o inabitabili;
- unità immobiliare concessa in uso gratuito o locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato;
- unità immobiliare adibita a casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo ai fini ICI.

Fattispecie 2 - *Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (in caso di variazioni alla situazione preesistente)*

- costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali);
- unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che viceversa sono state destinate ad abitazione principale nel corso dell'anno di riferimento;
- immobili gruppo D per i quali il valore dell'ICI si calcola sul valore contabile fino all'attribuzione della rendita catastale;
- interventi di ristrutturazione;
- variazione del valore dell'area edificabile.